

Omaggi natalizi

Novità 2025

Gentile Cliente,

in occasione delle festività natalizie, riepiloghiamo il trattamento fiscale degli omaggi destinati a clienti, fornitori e dipendenti, nonché delle cene e iniziative ricreative di fine anno.

Dal **1° gennaio 2025** è in vigore il nuovo obbligo di **pagamenti tracciabili** per la deducibilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza, ed è pertanto applicabile anche in occasione degli omaggi natalizi.

👉 **Novità 2025: obbligo di pagamenti tracciabili**

Per essere fiscalmente deducibili, **tutti gli omaggi acquistati da imprese** (e le spese di rappresentanza in genere) devono essere pagati con mezzi tracciabili, quali:

- bonifici bancari e postali
- carte di debito, credito e prepagate
- strumenti elettronici (Apple Pay, Google Pay, PayPal, Satispay)
- assegni bancari e circolari

⇒ Non sono deducibili gli omaggi pagati in **contanti**, a prescindere dall'importo (anche sotto 50 €).

👉 **Omaggi a clienti e fornitori: trattamento fiscale**

Omaggi di valore non superiore a 50 euro

Gli omaggi di valore unitario inferiore o pari a 50 euro sono interamente deducibili; il limite si riferisce al valore complessivo dell'omaggio.

Omaggi di valore superiore a 50 euro

Rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili entro i limiti percentuali rapportati ai ricavi.

Omaggi sotto forma di servizi

Biglietti per eventi, trattamenti, cene offerte a clienti o servizi gratuiti:

- rientrano sempre nelle spese di rappresentanza
- non beneficiano della soglia dei 50 euro

Omaggi costituiti da beni prodotti o commercializzati dall'impresa

Quando il bene omaggiato rientra nell'attività dell'impresa:

- la cessione gratuita è imponibile IVA
- la deducibilità segue le regole ordinarie (50 euro / spese di rappresentanza)

👉 **Omaggi a clienti e fornitori: trattamento IVA**

Beni non rientranti nell'attività dell'impresa

- valore ≤ 50 euro → IVA sugli acquisti **detraibile**;
- valore > 50 euro → IVA sugli acquisti **indetraibile**.

(non sono previsti ulteriori adempimenti IVA)



Beni che rientrano nell'attività dell'impresa

- la consegna gratuita è soggetta a **IVA imponibile** (con fattura o autofattura)
- l'IVA sull'acquisto è normalmente detraibile

👉 Omaggi ai dipendenti (fringe benefit)

Gli omaggi ai dipendenti:

- **non richiedono tracciabilità** del pagamento
- sono deducibili per l'impresa come **costi del lavoro**
- sono soggetti ai limiti di esenzione previsti per i **fringe benefit**

Limiti di esenzione 2025

Nel 2025 gli omaggi e altri benefit non concorrono al reddito del dipendente entro:

- **1.000 euro** per tutti i lavoratori dipendenti;
- **2.000 euro** per i lavoratori con **figli fiscalmente a carico**.

⇒ In caso di superamento anche di un solo euro, l'intero valore percepito diventa imponibile.

👉 Cene natalizie e iniziative ricreative

Le cene aziendali e gli eventi natalizi destinati ai dipendenti non costituiscono spese di rappresentanza.

- **Spese di ristorazione:** ristoranti, catering, buffet → **deducibili al 75%**.
- **Altre spese dell'evento:** affitto sala, musica, animazione, allestimenti → **deducibili al 100%**.

⇒ La somma di tutte le spese è deducibile entro il **limite del 5%** del costo del personale.

👉 Professionisti

Per gli esercenti arti e professioni:

- gli omaggi ai clienti si considerano spese di **rappresentanza** deducibili entro l'**1% dei compensi**
- gli omaggi ai dipendenti sono deducibili integralmente come costo del lavoro
- le spese di ristorazione sono deducibili al **75%**, **senza** applicazione del limite del **5%**
- il **limite dei 50 euro** riguarda esclusivamente l'**IVA**, detraibile entro tale importo
- per omaggi e spese di rappresentanza pagati dal 18 giugno 2025 è richiesto il **pagamento tracciabile**

Per ogni chiarimento o approfondimento, lo Studio resta a disposizione.

Cordiali saluti,

Bergamo, 28 novembre 2025

Studio Associato Salvi Giglio Alferi



Via Angelo Maj, 14/d – 24121 Bergamo BG | Telefono 035 236288
Email: bergamo@studiosga.it | www.studiosga.it
C.F. e P.IVA: 02371470168



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI